

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Ex art. 6 co 1 e art. 10 e ss Legge 27 Gennaio 2012 n.3 s.m.i. ex art. 4-ter della
legge 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020

formulata da
RUSSO ONOFRIO
(RSSNFR56S01H501C)

Preg.^{ma} Avv. **Francesca Romana Capezzuto**
Gestore della Crisi (OCC Forense di Roma)
Via della Casetta Mattei, 18 ROMA
PEC. francescaromana.capezzuto@avvocato.pe.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Sommario

Premessa	3
1) Situazione familiare, economica e patrimoniale.....	11
2) Requisiti soggettivi e oggettivi	12
3) Contenuto dell'accordo ex art. 8 legge 3/2012.....	14
4) Tribunale competente ex art. 9 co 1 legge 3/2012.....	16
5) Elenco creditori	16
6) Elenco beni del debitore.....	18
7) Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio	18
8) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni.....	19
9) Elenco spese familiari correnti.....	20
10) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni 23	
11) Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	26
12) Atti impugnati dai creditori.....	27
13) Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	27
14) Costi della procedura.....	30
15) Proposta di accordo con i creditori	31
16) Valutazione del merito creditizio nella fase genetica dei rapporti.....	42
17) Conclusioni.....	49
Allegati:	52

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebegno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Premessa

Il sig. Onofrio Russo¹, nato a Roma il 01/11/1956, c.f. RSSNFR56S01H501C, è ivi residente² in Via Gaetano Giorgio Gemellaro, 22 (RM), è vedovo ed era in precedenza coniugato con la Signora Oddi Franca, nata il 08/03/1957 in Veroli (FR) (C.F. DDOFNC57C48L780D) per aver contratto matrimonio³ il 14/04/1985 a ROMA (RM); il suo nucleo familiare è composto oltre che da lui dalle figlie Silvia (cl. 1986) e Simona (cl. 1990), quest'ultima occupata presso la I.SI. ENGINEERING SRL, cf. 09963961009, con sede in Roma alla via Tuscolana n. 1478, cap 00174 e la prima occupata dal 07 febbraio 2022 con contratto⁴ di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi tre, presso la KUBA ITALIA S.R.L. con p.iva n. 095864304/75 e con sede legale alla via Paolo Di Dono, 00142 ROMA (RM).

Il proponente è percettore della pensione di reversibilità del coniuge ed inoltre è socio della CO.IN. Progetti di Onofrio Russo & C. Società in nome collettivo con sede in Roma alla via Emilio DE' Cavalieri n. 7 CAP. 00135, avente cf n. 04348931009, costituita con atto del 13/07/1992 ed iscritta nel registro delle imprese di Roma il 28/07/1992; l'impresa è inattiva, come si evince dalla visura⁵

¹ Copia documento identità e codice fiscale

² Allegato Certificato storico di residenza

³ Certificato di matrimonio

⁴ Contratto di lavoro

⁵ Visura Camera di Commercio di Roma del 18/12/2021

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

camerale; la quota di partecipazione del proponente è pari al 33,32% a fronte di un capitale sociale versato di €. 10.329,14.

Egli svolge l'attività di consulente in materia di sicurezza, autonomo con p.iva n. 10795531002, ed è socio nonché presidente del consiglio di amministrazione della società I.SI. ENGINEERING, cf. 09963961009 con sede in Roma, cap 00174 alla via Tuscolana n.1478, con una quota di partecipazione del 32% (€.3.200,00) del capitale sociale di €. 10.000,00, presidente del consiglio di amministrazione, nominato con atto del 14/04/2008.

Il reddito dichiarato nella dichiarazione fiscale 2021 per l'anno fiscale 2020, comprensivo della pensione di reversibilità è di €. 2.334,00 mensili, calcolato dividendo il reddito complessivo annuale per tredici mensilità.

Il proponente è stato assistito⁶ nella predisposizione della odierna proposta di accordo con i creditori dall'Avv. Luigi Benigno (CF: BNGLGU68E12A512B) pec. avvocatoluigibenigno@legalmail.it, che lo rappresenta e difende nell'instaurando giudizio, presso il cui studio in Aversa (CE) alla via A. Diaz n. 112 ha eletto domicilio. L'Avv. Benigno dichiara di voler ricevere, ai sensi del DPR 11/02/05, art. 2, le comunicazioni presso il seguente numero di telefax: 0818111557 e/o all'indirizzo pec. **avvocatoluigibenigno@legalmail.it**

⁶ Mandato

Il proponente ha collaborato alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale e, coadiuvato dall'Avv. Benigno, ha predisposto il piano di accordo con i creditori che intende sottoporre al Gestore della Crisi Avv. Francesca Romana Capezzuto del Foro di Roma, nominato dall'Occ presso l'Organismo Forense di Roma.

Il proponente ha proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria formulando la presente proposta di accordo con i creditori ex art.8 della Legge n.3/2012.

Il proponente, ai sensi dell'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modificazioni:

- dichiara di versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge; si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni esigibili a suo carico, pari ad **€. 269.113,37**, salvo ulteriori precisazioni, ed il patrimonio non prontamente liquidabile per farvi fronte, il cui valore è quantificabile in presumibili €. 134.200,00 con le rettifiche di cui si dirà nel prosieguo, ovvero nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente e per la stessa ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art.7 comma 2° della legge 3/2012;
- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

d-bis) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

d-quater) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Ai fini della proposta il proponente non è qualificabile “consumatore” nell’accezione di cui all’art. 6, comma 2, L. 3/2012, essendo derivato l’indebitamento da crediti misti che, per loro natura e finalità, sono ascrivibili alla sfera personale e professionale.

Il proponente intende, quindi, accedere alla procedura di Accordo di Composizione della Crisi secondo le previsioni richiamate dalla Legge.

La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei crediti futuri derivanti dal suo reddito.

La proposta di accordo prevede una moratoria di cinque mesi dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale e speciale, non essendo comunque prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali non sussistono cause di prelazione. I creditori privilegiati e chirografari saranno pagati con 90 rate mensili (7,5 anni) successivamente al pagamento del saldo dei crediti prededucibili, durata compatibile con l'età anagrafica del proponente.

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo sarà depositata presso il tribunale di Roma, nel cui circondario risiede il debitore⁷.

Unitamente alla proposta sono depositati l'elenco⁸ di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni⁹ del debitore e l'autocertificazione in merito all'assenza di atti di disposizione¹⁰ del patrimonio negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi¹¹ degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese¹² correnti necessarie al suo sostentamento, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato¹³ dello stato di famiglia.

Alla proposta di accordo di composizione della crisi sarà allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che conterrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co 3-bis 1),

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

⁷ Certificato di residenza

⁸ Elenco creditori

⁹ Inventario beni

¹⁰ Atti di disposizione

¹¹ Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni

¹² Elenco spese mensili

¹³ Certificato di stato di famiglia

- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria al fine di offrire ai creditori gli elementi necessari alla valutazione di convenienza e al Tribunale gli elementi necessari a validare o meno il voto dei creditori dissenzienti che motivino il dissenso sulla mancata convenienza del piano proposto;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura di cui si allegano i preventivi dell'Occ¹⁴ e dell'Avv. Luigi Benigno¹⁵ sottoscritti per accettazione;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, dovrà indicare anche se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione di ciascun finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato gli esiti della circolarizzazione dei crediti/debiti, compresi quelli tributari, opportunamente inseriti nella proposta.

¹⁴ Preventivo Occ

¹⁵ Preventivo Avv. Luigi Benigno

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Qualora il tribunale ritenga necessario che siano apportate modifiche e/o integrazioni alla proposta, si chiede sin d'ora di concedere allo scopo il termine ex art. 9 co 3-ter della legge 3/2012.

Nella proposta che segue, nella consapevolezza che per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre possedere sia i requisiti soggettivi che oggettivi sia superare positivamente un giudizio di “meritevolezza” e, a seconda dei casi, un giudizio definibile di “diligenza” ed uno di “convenienza economica” si rappresenteranno compiutamente gli elementi che potranno condurre ad un giudizio complessivamente positivo.

Consapevole che per “meritevolezza” s'intende nella procedura di accordo l'assenza di “atti in frode” verso le ragioni dei creditori, il proponente dichiara di non aver posto volontariamente in essere atti (anche omissivi) che abbiano potuto cagionare un danno ai creditori, come si dirà in seguito trattando delle cause del sovraindebitamento.

In merito alla “diligenza” impiegata, il proponente ha esposto compiutamente gli elementi che manifestano la mancanza di “colpa” nelle cause del sovraindebitamento poiché egli ha effettuato una corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito volontario (rectius finanziamenti), circa le proprie capacità finanziarie di fare successivamente fronte al rimborso, quindi ha fatto ricorso al credito con la consapevolezza di poter adempiere al pagamento della rata mensile, valutazione del merito creditizio condivisa dagli istituti

eroganti, benchè esso rappresenti il 13,26% delle obbligazioni complessive.

Il proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, L.3/2012, come da allegazione a parte, non ha posto in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni per cui l'ill.mo Giudicante a cui sarà assegnata l'odierna procedura potrà accertare l'assenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre tutti gli effetti protettivi, in linea con la procedura, che ex lege prevede la sospensione di eventuali procedure esecutive in corso nonché l'inibitoria all'avvio di eventuali procedure esecutive.

Nella proposta sarà anche sviluppata una disamina circa la "convenienza economica" cioè la maggiore convenienza della proposta per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 14-ter e ss della legge 3/2012, compreso l'esito di una eventuale esecuzione forzata dell'immobile in cui vive il proponente con la sua famiglia, al solo fine di rappresentare ai creditori chiamati al voto la convenienza della proposta rispetto a qualsiasi altra ipotesi liquidatoria.

La proposta, per quanto di competenza, sarà sottoposta al Tribunale Civile di Roma, Sez. Fallimentare per il giudizio ex art. 7 co 2 lett. a).

Il giudizio sulla convenienza economica sarà, invece, rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è previsto che vi sia, come nel piano del consumatore, il giudizio dell'O.C.C. sulla

convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria proprio perché sono i diretti interessati a valutare tale aspetto, benchè egli sia chiamato a fornire gli elementi informativi in base ai quali i creditori possano esprimere un giudizio consapevole sul punto.

1) Situazione familiare, economica e patrimoniale

a) composizione nucleo familiare: oltre al proponente esso è composto dalle due figlie maggiorenni Silvia (Cl. 1986) e Simona (Cl. 1990), di cui Simona è percettrice di redditi con contratto a tempo indeterminato mentre Silvia è stata assunta con contratto a tempo determinato di mesi tre con decorrenza da febbraio 2022, per cui non si terrà conto di loro nella quantificazione delle spese mensili a carico del proponente ai fini del suo mantenimento e delle spese della casa, poiché Simona provvede alle sue spese autonomamente, con un reddito annuale netto di €. 16.765,00 che diviso 13 mensilità equivale ad €. 1.289,61, mentre Silvia, fino a quando e se il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato, percepisce un reddito mensile netto di €. 1.477,00 come si evince dalla busta paga¹⁶ di febbraio 2022; inoltre, quest'ultima a breve si trasferirà in un immobile preso in locazione;

b) il proponente, come già detto, con il suo reddito dispone attualmente di un'entrata media mensile di €. 2.334,00 circa con cui ha dovuto finora provvedere alle spese personali e della casa nonché al mantenimento della figlia Silvia, al quale ultimo dovrà provvedervi

¹⁶ Busta paga

ancora qualora non sia confermato il suo contratto di lavoro alla scadenza, cioè ad aprile 2022;

- c) il proponente dichiara che le spese mensili ricorrenti e necessarie per il suo sostentamento e per le spese della casa ammontano ad € 1.213,00, circa in considerazione del fatto che le esigenze delle figlie con lui conviventi sono attualmente soddisfatte con i loro redditi.

2) Requisiti soggettivi e oggettivi

Stato di sovraindebitamento (Art. 6 co 2 lett. a)

Il proponente versa in uno stato di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6 co 2 lett. a) della legge 3/2012, inteso quale “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, quelle scadute ed interamente esigibili nonché quelle non ancora esigibili per l'intero, e il patrimonio non prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; invero, le obbligazioni esigibili a carico del proponente ammontano ad € **269.113,37**, circa, che non potranno giammai essere adempiute con i suoi redditi, in quanto, peraltro, alcune di esse sono scadute ed immediatamente esigibili, soprattutto quelle tributarie, né con la liquidazione dei suoi beni, consistenti in una quota di 4/6 dell'abitazione in cui egli vive con la sua famiglia, il cui valore potenzialmente realizzabile, comprensivo della medesima quota per il box pertinenziale, come da valore desunto dalle tabelle

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

OMI¹⁷, per la sua quota di possesso è di €. 136.000,00 circa; il valore è stato calcolato facendo una media tra valore minimo e massimo per metri lineari per immobili di tipo residenziale e box ubicati in Roma in zona Pietralata (D48), oltre ad una quota del 5,56% di un terreno ubicato in località Auletta, di cui è comproprietario con un valore della quota di circa €.1.000,00 e le quote di partecipazione della società I.SI ENGINEERING SRL di valore nominale pari ad €. 3.200,00.

Una eventuale liquidazione dell'abitazione familiare, peraltro non facilmente divisibile, costringerebbe il proponente a locare un immobile il cui canone di locazione, presumibilmente di €. 900,00 mensili per un immobile di 100 mq nella stessa zona, oltre agli oneri condominiali, come desunto dal portale immobiliare.it (<https://www.immobiliare.it/affitto-case/roma/in-via-gaetano-giorgio-gemmellaro/?criterio=rilevanza>), andrebbe ad aggiungersi alle spese mensili dichiarate minando la stessa possibilità al mantenimento di sè stesso, potendo destinare alla liquidazione del patrimonio una quota del reddito certamente più contenuta di quella proposta per il pagamento dei creditori, e valutabile in circa €.220,00 al mese per quarantotto mesi.

Inoltre, in caso di vendita competitiva o di esecuzione individuale l'immobile sarebbe soggetto ai ribassi d'asta a seguito delle vendite deserte, che nel circondario del tribunale di Roma consistono in almeno tre esperimenti prima dell'aggiudicazione, con

¹⁷ Calcolo tabelle OMI

un valore da porre a base della terza asta di €. 76.500,00 che, sommato alle altre attività, totalizzerebbe un importo complessivo dell'attivo potenzialmente realizzabile di €. 80.700,00. Tale importo acclara lo stato di sovraindebitamento in quanto il proponente con il suo patrimonio liquidabile non riuscirebbe giammai a soddisfare i suoi creditori.

Presupposti soggettivi (Art. 7 co 2 lett. a), b), c), d), d-bis) e d-quater):

Il debitore non è qualificabile “consumatore” e non è assoggettabile alle altre procedure concorsuali, per cui fa istanza di accesso alla procedura di accordo con i creditori.

3) Contenuto dell'accordo ex art. 8 legge 3/2012

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, co 1 della legge 3/2012 la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante la cessione dei redditi futuri, detratto quanto necessario alle spese per il sostentamento del debitore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 4, la proposta di accordo prevede una moratoria di cinque mesi dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale e speciale, non essendo comunque prevista la liquidazione dei beni su cui insiste il privilegio generale ex art. 2740 c.c. Essi saranno pagati, secondo la proposta, in una percentuale del 50% ed il residuo sarà degradato a

chirografo e pagato insieme a tutti gli altri chirografari in una percentuale del 10%, dopo il pagamento dei crediti prededucibili.

La Suprema Corte di Cassazione Sez. 1 con l'ordinanza n. 4270/2021 del 15 dicembre 2020 ha stabilito che, con riferimento ai principi in materia di privilegio generale operanti indistintamente su tutti i beni del debitore, è in contrasto con la previsione dell'art. 7 della L. n. 3 del 2012 come modificata dall'art. 18 del d.l. n. 179 del 2012, convertito in I. n. 221 del 2012, la quale consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca; ben vero la Corte ha già avuto modo di riconoscere una tale possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni, l'attivo realizzabile, o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16); il tenore della normativa dettata per l'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l'orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari; occorre precisare che, nella sua stesura originaria, la norma escludeva la falcidia in riferimento al regime dell'Iva (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione), e in ciò costituiva il principale tratto di differenziazione rispetto al regime del concordato preventivo; codesto tratto di differenziazione è stato infine eliminato per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.

7, primo comma, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, giustappunto " limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto» " (v. C. cost. n. 245-19); nella fattispecie si ritiene quindi che sia ammissibile la generale falcidiabilità dei crediti assistiti da privilegio mobiliare speciale e generale poiché, come si vedrà nel prosieguo, l'alternativa liquidatoria ex art. 14 ter e ss della l 3/2012 è meno conveniente per i creditori preferenziali.

4) Tribunale competente ex art. 9 co 1 legge 3/2012

La proposta di accordo sarà depositata presso il Tribunale di Roma, in quanto il debitore è residente a Roma e ivi è il centro principale dei suoi interessi (C.O.M.I.).

La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, sarà presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base del domicilio fiscale del proponente e contiene la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

5) Elenco creditori

Unitamente alla proposta è depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, che comunque si indicano anche nel corpo della proposta stessa, nella tabella riepilogativa seguente:

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	IMPORTO DEB. RESIDUO
DEUTSCHE PRESTITEMPO/MARTE SPV	FINANZIAMENTO PERSONALE n° 5345889-5345889200	Chirografario	€ 26.831,48

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
 AVERSA (CE)
 Tel. 081/8111557 – 334/3730846
 Email: avvluigibenigno@gmail.com
 www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
 Luigi Benigno**
 avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
 Avv. Ernesto Palumbo
 Avv. Ilaria Romano

A.E.R.	TRIBUTI ESTRATTO DI RUOLO	Privilegiato	105.980,77
		Chirografario	58.289,42
INPS	GESTIONE SEPARATA IN FASE AMM.VA DAL 2012 AL 2018	Privilegiato	38.979,43
UNICREDIT	CQS	Chirografario	3.847,55
COMPASS	CARTA REVOLVING	Chirografario	5.000,00
A.E.	Rilq. Dichiarazione 2018 anno 2017 e 2020 IRPEF	Privilegiato	14.709,57
A.E.	IRPEF ANNI 2015 E 2019	Privilegiato	6.115,47
A.E.R.	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2019	Privilegiato	11.215,73
COMUNE DI ROMA	IMU 2012-2013-2014	Privilegiato	2.802,02
		Chirografario	824,57
COMUNE DI ROMA	TARI DAL 2012 AL 2017	Privilegiato	379,73
		Chirografario	327,05
		Totale creditori ante procedura	€ 269.113,37

Il proponente ha formulato istanza in autotutela¹⁸ ad Agenzia delle Entrate Riscossione e agli enti impositori per la contestazione della sopraggiunta prescrizione di alcuni atti (cartelle e avvisi) dopo la notifica della riscossione. I riscontri inviati¹⁹ non hanno fornito elementi idonei a suffragare l'esigibilità degli importi portati dagli atti, per cui essi sono da considerare non esigibili in quanto prescritti. Inoltre, il creditore INPS dovrà fornire prova che i crediti precisati in data 5 maggio 2022 non siano colpiti da prescrizione.

La competenza a giudicare sulla esigibilità o meno degli atti dopo la notifica è demandata comunque al Giudice ordinario, quindi al Giudice delegato.

¹⁸ Istanza autotutela

¹⁹ Riscontri all'istanza di autotutela

6) Elenco beni del debitore

Con autocertificazione allegata alla proposta si produce l'elenco di tutti i beni del debitore suscettibili di una valorizzazione economica e gli stessi beni si riportano nella tabella seguente con l'indicazione del loro presumibile valore, al netto di svalutazioni anche per il collocamento sul mercato

Descrizione		Possessore	Valore
ABITAZIONE VIA GAETANO GIORGIO GEMMELLARO n. 22 piano: 1-2-S1 interno: 1 scala: C + box	at1	4/6	136.000,00
TERRENO LOC. AULETTA	at2	5,56%	1.000,00
ISI ENGINEERING SRL	at3	32,00%	3.200,00
TOTALE	at4		140.200,00

Si producono l'atto di provenienza²⁰, la visura catastale²¹ e l'ispezione ipotecaria²² dell'immobile, oltre alla visura al PRA e alla visura dei terreni in località Auletta (SA).

7) Informazioni sugli atti di disposizione entro il quinquennio

Il debitore con autocertificazione allegata dichiara di non aver posto in essere atti di disposizione del patrimonio nel corso degli ultimi cinque anni, come si evince anche dalla visura ipocatastale, dalla visura al pubblico registro automobilistico²³ nonché dall'estratto conto bancario²⁴.

²⁰ Atto di provenienza

²¹ Visura catastale

²² Ispezione ipotecaria

²³ Visura PRA

²⁴ Estratto conto

8) Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni

Al fine di offrire una ricostruzione completa delle vicende economiche e patrimoniali che hanno caratterizzato il percorso del proponente si indicheranno i redditi degli ultimi 12 anni²⁵, sulla base dei quali il Gestore della Crisi nominato potrà verificare l'osservanza della preventiva valutazione del merito creditizio imposta agli Enti finanziatori prima dell'erogazione del credito:

Redditi	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
YEAR	€ 23.957,44	€ 22.516,00	€ 5.143,00	€ 16.626,00	€ 30.869,00	€ 82.032,00	€ 25.520,00	€ 63.343,00	€ 34.237,00	€ 18.291,00	€ 19.028,00	€ 23.289,00	€ 26.884
MONTHS	€ 2.334,43	€ 2.223,55	€ 887,17	€ 1.770,47	€ 2.866,09	€ 6.801,70	€ 2.454,63	€ 5.364,09	€ 3.125,17	€ 1.898,55	€ 1.955,24	€ 2.283,01	€ 2.559,55

Si produce una tabella da cui è possibile verificare la situazione reddituale del proponente all'erogazione di ciascun finanziamento e valutare la percentuale di incidenza delle rate dei finanziamenti sul reddito netto percepito:

Merito creditizio	Rate	Data	Nucleo familiare	Netto mensile	reddito/rate	Merito si/no
DEUTSCHE PRESTITTEMPO/MARTE SPV	546,00	29/10/2013	3	5.364,09	10,18%	#N/D
UNICREDIT	783,00	07/01/2015	3	6.801,70	11,51%	#N/D
COMPASS	646,00	21/07/2014	3	2.454,63	26,32%	#N/D

Dalla tabella si evince che il debitore ha contratto obbligazioni volontarie con rate a suo carico certamente sostenibili con i suoi redditi tempo per tempo disponibili, ciò è confortato dalla positiva valutazione del merito creditizio da parte degli enti eroganti prima di erogare il credito. Il gestore della crisi è chiamato a verificare se gli enti finanziatori hanno effettuato la verifica del merito creditizio

²⁵ Dichiarazione dei redditi dal 2008 al 2020

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

prima di concedere il credito. Qualora il voto della cessionaria Marte spv sia determinante per il raggiungimento del quorum, il Giudice delegato è chiamato ad ordinare l'esibizione del negozio di cessione del credito al fine di valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria valutando essa anche in relazione al prezzo di cessione e non invece in rapporto all'importo nominale del credito, ciò anche in virtù di garantire la parità di trattamento sostanziale per tutti i crediti della stessa classe.

9) Elenco spese familiari correnti

Il proponente indica le spese mensili necessarie al suo sostentamento nonché al mantenimento della casa, al netto del concorso delle figlie conviventi:

SPESE (MENSILIZZATE)	IMPORTO
Alimenti e bevande	350,00
Condominio	70,00
Energia elettrica	60,00
Gas	100,00
Telefono e internet	87,00
Tassa rifiuti	30,00
Carburante	50,00
Trasporti	100,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Servizi ricettivi e ristorazione	50,00
Servizi sanitari	60,00
Articoli e servizi per la casa	50,00
Ricreazione, spettacoli e cultura	106,00
TOTALE	1.213,00

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

La soglia di povertà assoluta calcolata sul sito dell'Istat per una famiglia composta di un adulto di età compresa uno tra 60 e 74 anni che vive in centro Italia in una città Metropolitana è di €. 774,51 circa per l'anno 2020 (ultimo disponibile). <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>.

La spesa media mensile per una famiglia composta da tre persone residenti in centro Italia è calcolata dall'Istat in €. 2.943.12, per cui si ritiene l'importo indicato per le spese del solo proponente sia congruo, e che per le maggiori spese della casa concorrano al momento le due figlie, finchè conviventi con lui e finchè percepiscano un proprio reddito. (cfr. Istat <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17160>).

Tenuto conto che le spese indicate e documentate dal proponente risultano congrue rispetto ad una sobria conduzione di vita, avendo il sovraindebitato indicato solo voci di spesa indispensabili e necessarie alla vita quotidiana, peraltro in misura contenuta, e non avendo inserito voci di consumo né voluttuarie né superflue. Il raffronto con il parametro ISTAT, peraltro non necessitato, è una mera conferma della valutazione esprimibile già in base agli atti depositati. Non trova applicazione il parametro normativo di cui alla lett e) del co. 3 *bis* dell'art. 9 della l. n. 3/2012 (“ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159”), trattandosi di parametro

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

normativamente dettato ad altri fini, ovvero, per valutare il cd. merito creditizio. Né deve necessariamente trovare applicazione l'altro criterio normativamente previsto dalla legge 3/2012, al co. 2 dell'art. 14 *quaterdecies* ("quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159") in quanto a sua volta espressamente previsto per la sola figura del cd. debitore incapiente. L'espressa previsione normativa di due parametri, peraltro tra loro differenti (in quanto il criterio dettato per il debitore incapiente è rapportato all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, mentre quello dettato per il merito creditizio è indicato con riferimento al solo ammontare dell'assegno sociale, senza previsione dell'aumento della metà), conforta nel ritenere che essi debbano essere applicati alle sole fattispecie per le quali sono stati specificamente e distintamente introdotti e non anche necessariamente all' "*elenco delle spese correnti necessarie sostentamento suo e della sua famiglia*" previsto dal co. 2 dell'art. 9 della l n. 3/2012, norma il cui testo è rimasto invariato anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4-*ter* del D.L 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha previsto i citati parametri, segno che non era intenzione del Legislatore mutarne il contenuto né ritenere a tale ipotesi applicabile uno dei suddetti parametri, che peraltro avrebbe dovuto espressamente

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

scegliere, stante la loro diversità. (cfr. Tribunale di Torino Collegio decreto del 24/02/2022).

10) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni

Al fine di consentire all'OCC di redigere la relazione particolareggiata che, ex art. 9 co 3-*bis*.1, comprenda l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, di seguito sono esposte le cause e la diligenza da egli impiegata.

Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili alla notifica di avvisi di accertamento fiscale nell'anno 2012 a carico della società SE.T.T.I. Snc avente in precedenza p.iva 08304280582 e sede legale in Roma via di Pietralata n. 303, nonché dei soci, il proponente e la sorella Russo Rosa soci al 50%, quest'ultima amministratrice della società. La società è stata cancellata dal registro delle imprese il 19/08/2015, come si evince dalla visura²⁶ camerale.

Nel mese di dicembre 2012 viene notificato il primo avviso di accertamento²⁷ per l'anno fiscale 2007, nel 2013 per l'anno²⁸ 2008 e nel 2014 per l'anno²⁹ 2009.

All'epoca degli anni oggetto di accertamento fiscale il proponente, sebbene fosse ancora socio, dal 2008 aveva iniziato

²⁶ Visura camera di commercio SE.T.T.I. Snc

²⁷ Avviso di accertamento anno 2012

²⁸ Avviso di accertamento anno 2013

²⁹ Avviso di accertamento anno 2014

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

l'attività con la nuova società, e gli accertamenti derivavano da una serie di errori contabili in quanto la S.E.T.T.I. non costituiva più l'attività principale nelle dichiarazioni dei redditi del proponente. Pertanto gli accertamenti sopradescritti, essendo una società a nome collettivo, sono stati addebitati anche ai soci, in quanto solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali.

Il proponente è soggetto che ha fatto ricorso negli anni a diversi finanziamenti di seguito elencati e sempre onorati. Nel 2012 il proponente acquistava una vettura Ford Ka con un finanziamento erogato da Santander Consumer Bank S.P.A. da rimborsare con una rata mensile di €. 228,00 attualmente estinto. Erano in corso ulteriori prestiti personali erogati da Banca Monte Dei Paschi Di Siena con una rata mensile di € 115,00 anch'esso regolarmente estinto; un altro finanziamento era stato erogato da Deutsche Bank nel 2010 con una rata mensile di €. 480,00 circa, anch'esso estinto, ma mediante il rifinanziamento nel dicembre 2013 con altro finanziamento dello stesso istituto con una rata mensile di €. 546,00, di cui è stato sospeso il pagamento non potendolo più onorare con i propri redditi disponibili; un ulteriore finanziamento era stato erogato da Fidelity con una rata mensile di €. 87,00, regolarmente estinto; Unicredit Banca SPA finanziava il proponente con un finanziamento rimborsabile mediante cessione del V della pensione, con una rata mensile di €. 137,00 ancora in corso ed in regolare ammortamento; Compass Banca S.P.A. rilasciava una carta revolving con un plafond di €. 5.000,00 da restituire con una rata mensile minima di €. 100,00, di cui il proponente ha dovuto sospendere il pagamento.

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

In particolare ad eccezione dell'acquisto dell'auto tutti gli altri finanziamenti sono stati contratti per poter fra fronte al pagamento delle cartelle relative ai vari accertamenti.

Inoltre la sorella del proponente versava in situazioni economiche piuttosto critiche e quindi inizialmente e finchè è stato possibile il proponente, oltre a pagare le cartelle personali, ha provveduto a pagare anche quelle della società per evitare che fosse iscritta ipoteca sui propri beni e su quelli della sorella.

Nel 2016 la sorella del proponente è deceduta e il marito ed il figlio hanno rinunciato all'eredità pertanto tutto il debito tributario residuo è ricaduto sull'attuale proponente.

Per pagare i debiti tributari il proponente ha accumulato arretrati per le tasse annuali personali che man mano venivano a scadenza, andando ad accrescere ciò la sua situazione debitoria.

In merito alla “diligenza”, intesa quale mancanza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni l'Occ è chiamato a verificare, sulla base di quanto esposto dal debitore nonché sulla base delle verifiche documentali, anche mediante diretta acquisizione presso le banche dati pubbliche e private, oltre alla disamina e valutazione della documentazione ufficiale prodotta, che il debitore sia scevro da “colpa grave, malafede o frode” nella causazione del sovraindebitamento poiché **esso è da attribuirsi principalmente agli accertamenti tributari in capo alla società in nome collettivo, di cui egli, peraltro, non aveva la gestione amministrativa, benchè fosse ancora socio all'epoca delle notifiche degli avvisi di accertamento.**

Il sovraindebitamento è ascrivibile causalmente alla mala gestio della società ad opera di terzi, quantunque il proponente fosse socio illimitatamente responsabile.

Dalla ricostruzione della storia creditizia del proponente si evince la regolarità del rimborso dei vari finanziamenti ottenuti nel tempo e, come l'Occ potrà verificare, da una disamina della situazione economico/patrimoniale, a carico del proponente non emergono condotte connotate da colpevolezza cosciente nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto per adempiere al pagamento dei debiti tributari della società in nome collettivo di cui egli risponde in solido con la società.

11) Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono facilmente intuibili soprattutto se si guardano i redditi degli ultimi quattro anni, in cui si registra un decremento delle entrate, avendo dovuto egli provvedere con il suo reddito anche alle esigenze della figlia Silvia, a suo carico fino allo scorso mese di febbraio:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Redditi													
YEAR	€ 23.957,44	€ 22.516,00	€ 5.143,00	€ 16.626,00	€ 30.869,00	€ 82.032,00	€ 25.520,00	63.343,00	34.237,00	18.291,00	19.028,00	23.289,00	26.884
MONTHS	€ 2.334,43	€ 2.223,55	€ 887,17	€ 1.770,47	€ 2.866,09	€ 6.801,70	€ 2.454,63	5.364,09	3.125,17	1.898,55	1.955,24	2.283,01	2.559,55

Ciò ha impedito al proponente di onorare gli impegni a suo carico, sebbene abbia aderito alla definizione agevolata e alla

rateizzazione di alcune cartelle relativi a tributi in carico ad Agenzia delle Entrate Riscossione. (cfr. pagamenti effettuati).

12) Atti impugnati dai creditori

Allo stato non si evincono atti del proponente impugnati dai creditori

13) Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria


In merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, occorre fare riferimento alla valutazione dell'attivo in capo al debitore, non prontamente liquidabile, tenendo comunque presente che, in caso di liquidazione dei suoi beni, consistenti nell'abitazione familiare oltre al box di cui è possessore per 4/6, egli sarebbe costretto a prendere in locazione un immobile potendo destinare una presumibile quota mensile di €. 221,00 circa alla soddisfazione dei creditori. Inoltre, tutti i creditori per debiti non fiscali e previdenziali sono inseriti nella classe dei chirografi con una percentuale di soddisfazione del 15,00% ed il credito da essi vantato è marginale rispetto a quello preteso dai creditori privilegiati.

Fatta questa premessa, il valore della quota dell'immobile in cui risiede la famiglia del proponente e del box si aggira all'incirca sui €.136.000,00, calcolato secondo le tabelle OMI di Agenzia delle Entrate.

Il debitore pone a disposizione dei creditori nella odierna proposta l'importo complessivo di **€. 99.520,18.**

Dall'Occasion Papers³⁰ di Banca d'Italia sulle procedure esecutive immobiliari, datato 2018, si evince che la durata media delle procedure esecutive immobiliari, parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili, è per le regioni del centro Italia pari mesi 68 (5,66 anni) con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché dei ribassi del prezzo posto a base d'asta oppure posto a base della vendita competitiva.


Figura 3.3. Durata media delle procedure chiuse per esito e area geografica (2017)



Il numero medio degli esperimenti di vendita nelle regioni del centro Italia prima della vendita è di 2,73, per cui si potrebbe avere l'aggiudicazione non prima del terzo tentativo di vendita oppure un'offerta di prezzo nella vendita competitiva analogo a quello posto a base d'asta del terzo esperimento.

³⁰ Occasional Papers di Banca d'Italia

Pannello (a)
Numero medio di esperimenti di vendita



Posto il valore di partenza della quota dell'immobile di pertinenza del proponente con un presumibile valore di €.136.000,00, esso dopo i primi due ribassi del 25% ciascuno, esporrebbe l'immobile alla vendita all'asta o alla vendita competitiva per l'importo di €. 76.500,00, con cui sarebbero pagati i creditori prededucibili, poi i privilegiati, quindi i chirografi, e da tale importo dovrebbero essere dedotti i costi della procedura esecutiva o della vendita competitiva, nonché di quelli tecnici e del liquidatore, quantificabili nella procedura di liquidazione ex art. 14 ter e ss della legge 3/2012 in €. 12.000,00, circa con un residuo a favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari di €. 49.007,18 (€.76.500,00 - €. 15.492,82 Occ e Avvocato - €. 12.000,00 liquidatore e spese vendita competitiva), al quale si aggiungerebbe l'importo di €. 10.608,00 circa derivante dalla quota di reddito disponibile di €. 221,00, al netto dell'importo di €.900,00 mensile per il pagamento del canone di locazione, al presumibile valore di realizzo della quota di possesso del terreno di €. 1.000,00 e delle quote di partecipazione della I.SI Engineering srl €. 3.200,00 per un totale quindi di €. 63.815,18,

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

nettamente inferiore all'importo proposto di €. 99.520,18 a favore dei creditori.

Quindi, l'importo offerto è ictu oculi più conveniente di quello ritraibile dalla liquidazione del patrimonio e da una eventuale procedura esecutiva individuale.

Tabella compensi prededucibili nella procedura di liquidazione del patrimonio:

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo
OCC	Oneri e compenso	Prededuazione	9.985,82
Avvocato	Oneri e compenso	Prededuazione	5.507,00
Liquidatore	Oneri e compenso	Prededuazione	9.985,82
TOTALE			25.478,64

Per cui l'importo presumibilmente disponibile per i creditori privilegiati e chirografari sarebbe all'incirca pari ad €. 63.815,18, includendovi il valore presumibile del terreno di Auletta, nonché la quota della società I.SI Engineering srl rispetto a €.99.520,18 circa; con tale importo sarebbero soddisfatti in misura inferiore tutti i creditori concorsuali.

14) Costi della procedura

I costi della procedura si riferiscono al compenso per la prestazione del legale nonché per quella dell'Occ.

L'Avv. Benigno ha sottoposto al proponente il preventivo, da egli sottoscritto per accettazione, per l'importo complessivo di €. 5.507,00.

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
 AVERSA (CE)
 Tel. 081/8111557 – 334/3730846
 Email: avvluigibenigno@gmail.com
 www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
 Luigi Benigno**
 avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
 Avv. Ernesto Palumbo
 Avv. Ilaria Romano

Il compenso dell'Occ è stato calcolato sulla base delle tabelle contenute nel D.M. 202/2014 da cui scaturisce l'importo di €. 9.985,82, oneri compresi.

Il tutto, oltre spese per contributo unificato e diritti di cancelleria per €.125,00.

15) Proposta di accordo con i creditori

Nella proposta di accordo sono indicati la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; sono previste due classi in cui sono inseriti i creditori muniti di privilegio generale in una e nell'altra i chirografari.

I crediti prededucibili saranno pagati, al netto degli acconti già corrisposti, in 5 rate mensili costanti di €. 998,58 complessivi, a saldo dei compensi dell'Occ:

Creditore	Tipologia	Privilegi	Importo	FONTE	acconto al deposito	debito post stralcio		Importo rata	A partire dal mese post omologa n.
OCC	Oneri e compenso	Prededuzione	9.985,82	preventivo	4.992,91	4.992,91		5 998,58	1
Avvocato	Oneri e compenso	Prededuzione	5.507,00	preventivo	2.907,00			5 -	1
Liquidatore	Oneri e compenso	Prededuzione			-	-		5 -	1
			15.492,82		Totale	4.992,91	b	Totale	998,58

Tutti gli altri crediti sono stati opportunamente suddivisi in due classi, una per i crediti muniti di privilegio generale mobiliare ed una per i crediti chirografari, che saranno tutti pagati dopo i prededucibili. Dalla 6^a rata saranno pagati i crediti privilegiati e chirografari in 90 rate mensili costanti in una percentuale di soddisfazione del 45% i privilegiati, il cui residuo non soddisfatto è

degradato a chirografo e pagato nella stessa percentuale dei chirografari, cioè del 10%, rispetto ai crediti vantati:

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	IMPORTE DEB. RESIDUO	% FALCIDIA	DEBITO POST STRALCIO	N. RATE	IMPORTE RATA	DECORRENZA PAGAMENTI
DEUTSCHE PRESTITTEMPO/MARTE SPV	FINANZIAMENTO PERSONALE n° 5345889-5345889200	Chirografario	€ 26.831,48	90,00%	2.683,15	90	29,81	6
A.E.R.	TRIBUTI ESTRATTO DI RUOLO	Privilegiato	105.980,77	55,00%	47.691,35	90	529,90	6
		Chirografario	58.289,42	90,00%	5.828,94	90	64,77	6
		Chirografario	53.251,62	90,00%	5.325,16	90	59,17	6
INPS	GESTIONE SEPARATA IN FASE AMM.VA DAL 2012 AL 2018	Privilegiato	38.979,43	55,00%	17.540,74	90	194,90	6
		Chirografario	21.438,69	90,00%	2.143,87	90	23,82	6
UNICREDIT	CQS	Chirografario	3.847,55	90,00%	384,75	90	4,28	6
COMPASS	CARTA REVOLVING	Chirografario	5.000,00	90,00%	500,00	90	5,56	6
A.E.	Rilq. Dichiarazione 2018 anno 2017 e 2020 IRPEF	Privilegiato	14.709,57	55,00%	6.619,31	90	73,55	6
A.E.	IRPEF ANNI 2015 E 2019	Privilegiato	6.115,47	55,00%	2.751,96	90	30,58	6
		Chirografario	8.090,26	90,00%	809,03	90	8,99	6
A.E.R.	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2019	Privilegiato	11.215,73	55,00%	5.047,08	90	56,08	6
		Chirografario	5.047,08	90,00%	504,71	90	5,61	6
COMUNE DI ROMA	IMU 2012-2013-2014	Privilegiato	2.802,02	55,00%	1.260,91	90	14,01	6
		Chirografario	2.085,48	90,00%	208,55	90	2,32	6
COMUNE DI ROMA	TARI DAL 2012 AL 2017	Privilegiato	379,73	55,00%	170,88	90	1,90	6
		Chirografario	497,93	90,00%	49,79	90	0,55	6
		Totale creditori ante procedura	€ 269.113,37	Totale	99.520,18		1.105,78	

Successivamente al pagamento dei crediti prededucibili saranno pagati tutti gli altri crediti privilegiati e chirografari nella percentuale del 45% i primi e del 10% i secondi, compresi quelli degradati a chirografari, in 90 mesi (anni 7,5);

Quindi l'importo totale proposto in procedura, al netto dei crediti prededucibili, è di €. 99.520,18, derivante dalla quota di reddito del proponente detratto quanto necessario alla sussistenza della dignitosa della sua famiglia.

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Il G.D., accertata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa con decreto l'udienza senza indugio, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

Con il decreto di apertura della procedura il G.D. stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto; dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. Quindi anche gli importi relativi alla rateizzazione e alla definizione agevolata dei ruoli di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il decreto di apertura della procedura deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
 AVERSA (CE)
 Tel. 081/8111557 – 334/3730846
 Email: avvluigibenigno@gmail.com
 www.studioglealebenigno.it

**Prof. Avvocato
 Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
 Avv. Ernesto Palumbo
 Avv. Ilaria Romano

I creditori ammessi al voto, il cui credito non sia pagato integralmente, faranno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 3/2012. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, dei quali la proposta non prevede l'integrale pagamento, sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza per la parte degradata a chirografo ed hanno diritto di esprimersi sulla proposta, relativamente all'importo di €. 169.593,19

Creditori ammessi al voto e relative percentuali:

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	IMPORTO DEB. RESIDUO	% FALCIDIA	DEBITO POST STRALCIO	% VOTO
DEUTSCHE PRESTITTEMPO/MARTE SPV	FINANZIAMENTO PERSONALE n° 5345889-5345889200	Chirografario	€ 26.831,48	90,00%	2.683,15	14,24%
A.E.R.	TRIBUTI ESTRATTO DI RUOLO	Privilegiato	105.980,77	55,00%	47.691,35	30,93%
		Chirografario	58.289,42	90,00%	5.828,94	
		Chirografario	53.251,62	90,00%	5.325,16	28,26%
INPS	GESTIONE SEPARATA IN FASE AMM.VA DAL 2012 AL 2018	Privilegiato	38.979,43	55,00%	17.540,74	11,38%
		Chirografario	21.438,69	90,00%	2.143,87	
UNICREDIT	CQS	Chirografario	3.847,55	90,00%	384,75	2,04%
COMPASS	CARTA REVOLVING	Chirografario	5.000,00	90,00%	500,00	2,65%
A.E.	Rilq. Dichiarazione 2018 anno 2017 e 2020 IRPEF	Privilegiato	14.709,57	55,00%	6.619,31	4,29%
A.E.	IRPEF ANNI 2015 E 2019	Privilegiato	6.115,47	55,00%	2.751,96	1,98%

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
 Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
 AVERSA (CE)
 Tel. 081/8111557 – 334/3730846
 Email: avvluigibenigno@gmail.com
 www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
 Luigi Benigno**
 avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
 Avv. Ernesto Palumbo
 Avv. Ilaria Romano

		Chirografario	8.090,26	90,00%	809,03	
A.E.R.	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2019	Privilegiato	11.215,73	55,00%	5.047,08	3,34%
		Chirografario	5.047,08	90,00%	504,71	
COMUNE DI ROMA	IMU 2012-2013-2014	Privilegiato	2.802,02	55,00%	1.260,91	0,79%
		Chirografario	2.085,48	90,00%	208,55	0,31%
COMUNE DI ROMA	TARI DAL 2012 AL 2017	Privilegiato	379,73	55,00%	170,88	0,09%
		Chirografario	497,93	90,00%	49,79	0,00%
		Totale creditori ante procedura	€ 269.113,37	Totale	99.520,18	100%

La percentuale di voto attribuita a ciascun creditore ammesso è stata calcolata sulla somma dei crediti oggetto di falcidia (€169.593,19), inclusi quelli privilegiati degradati il cui pagamento non è proposto integralmente; tutti i crediti sottoposti a falcidia sono ammessi al voto.

Al raggiungimento dell'accordo con la percentuale minima del 60% dei crediti ammessi al voto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sull'esito del voto e sulla fattibilità del piano.

Il G.D. procederà all'omologa dell'accordo disponendone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il

raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili.

Qualora uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

In particolare occorre tener presente che gli Enti fiscali e previdenziali non potrebbero soddisfare i loro crediti mediante l'esecuzione dell'immobile del debitore, che costituisce la sua unica abitazione, per cui in caso di dissenso fondato sulla mancanza di convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss opererebbe il cram down fiscale, poiché essi rappresentano il 78,20% del quorum, esclusi i crediti del Comune di Roma per Imu e Tari.

La formulazione dell'art. 12, comma 3 quater l. 3/2012 consente al tribunale il c.d. "cram down" fiscale poiché la proposta di soddisfo dei crediti erariali e previdenziali è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, per cui essendo decisivo il voto dell'amministrazione finanziaria, in caso di voto non adesivo il tribunale è chiamato comunque ad omologare l'accordo de qua. (cfr. Tribunale di Napoli 21 giugno 2021, est. Loredana Ferrara).

Nella fattispecie il credito degli enti fiscali e previdenziali è pari ad €. 230.790,13 di cui viene proposto il pagamento di €. 94.262,14, pari al

40,84% del credito, rispetto ad una non richiesta liquidazione del patrimonio, premettendo che l'abitazione principale non è pignorabile per crediti esattoriali.

Nella odierna proposta di accordo il debitore propone un accordo di composizione mettendo a disposizione dei creditori, con periodicità mensile, una quota del suo reddito mensile detratto quanto necessario al suo personale fabbisogno ed a quello della sua famiglia a carico (rectius la figlia).

Quindi, in caso di voto contrario dell'amministrazione finanziaria, il giudice delegato è chiamato ad omologare l'accordo, avendo il debitore offerto all'amministrazione finanziaria somme maggiori di quelle che essa riceverebbe nell'alternativa liquidatoria, rappresentate dalla liquidazione dei suoi beni.

L'alternativa liquidatoria sarà oggetto di valutazione dell'OCC che potrà offrire ai creditori e al giudice delegato tutti gli elementi necessari a valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria mettendo in luce come il debitore abbia offerto all'Agenzia delle Entrate e all'Inps le maggiori somme che la stessa ricaverrebbe attraverso la liquidazione di tutti i suoi beni.

Inoltre il debitore non potrebbe subire il pignoramento della propria abitazione (prima casa) essendo proprietario di un unico immobile, adibito a casa di residenza, destinata quindi a civile abitazione, e non di lusso (ossia non accatastata nelle categorie A/8 e A/9). Quindi opera in tal caso il **«divieto di pignoramento della prima casa»**.

Già la decisione del Tribunale di La Spezia del 14.1.2021 aveva osservato che ai fini dell'omologa la proposta di accordo deve

consentire all'Agenzia delle Entrate di ottenere "maggiore soddisfazione" rispetto all'alternativa liquidatoria.

Peraltro, va osservato che il giudizio comparativo previsto dall'art. 12 l.3/2012 è chiamato a disciplinare una duplice fattispecie : quella del comma 3 quater riguardante, appunto, il cram down fiscale (per cui il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del credito del Fisco e degli enti previdenziali) e quella del comma 2 relativa alla contestazione della convenienza da parte di un creditore dissenziente o escluso: solo in quest'ultima ipotesi il legislatore sembra porre una regola comparativa meno stringente, prevedendo che il giudice omologa l'accordo quando il credito trova comunque un soddisfacimento "in misura non inferiore" all'alternativa liquidatoria, regola che ritroviamo anche nell'art. 12 bis comma 4 l. 3/2012 in relazione al piano del consumatore.

Si osserva, infine, che nella fattispecie del comma 2, diversamente dal cram down fiscale in cui il raffronto è svolto con quanto destinato a soddisfo del credito erariale, la giurisprudenza è in prevalenza orientata a ritenere che, malgrado il giudizio comparativo sia attivato ad iniziativa del singolo creditore che contesta la convenienza, quest'ultima si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura, e non in riferimento alle ragioni del singolo creditore che formalizza la contestazione [cfr. Tribunale di Napoli, 26 marzo 2021, e Tribunale di Napoli 28 giugno 2021, ; nello stesso senso, Tribunale di Torino

11 marzo 2021, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020, Tribunale di Trento 19 giugno 2018].

Opera il “cram down” nei confronti degli enti fiscali e previdenziali ex articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, che ha previsto la possibilità per il Giudice fallimentare di omologare il concordato preventivo e/o l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di voto e/o di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Nel concordato fallimentare la valutazione dell'interesse di cui all'art. 129 legge fall., necessario ai fini della legittimazione all'opposizione, implica un accertamento in concreto e suppose che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare; l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve, infatti, avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, dovendo egli quantomeno allegare uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento. Essendo tale procedura assimilabile al concordato preventivo e fallimentare, si ritiene ad essa applicabile la stessa regola in merito all'eventuale opposizione dei creditori.

L'intervento di cui alla legge n. 159/2020 di conversione del D.L. 125/2020 risponde all'esigenza di far fronte alla situazione di crisi economica determinata dall'emergenza legata all'epidemia da Covid-19, agevolando, ove possibile, l'accesso delle imprese a procedure concorsuali minori al fine di

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

scongiurarne il dissesto. In tale contesto, il nuovo cram down fiscale e contributivo muove dalla consapevolezza che spesso l'inerzia del creditore istituzionale costituisce un ostacolo ai piani e ai progetti delle soluzioni alternative alla liquidazione, quand'anche foriere di scenari più convenienti per i crediti pubblici.

Con riferimento al concordato preventivo, il comma quarto dell'art. 180, l. fall., come novellato (da primo) dal D.L. 125/2020, attribuisce al Tribunale il potere di omologare il concordato preventivo anche in "mancanza di voto" da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali quando l'adesione da parte dei predetti enti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 l. fall., e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Analogamente, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, al comma quarto dell'art. 182 bis, l. fall., è stata inserita la possibilità per il Tribunale di omologare l'accordo in "mancanza di adesione" dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria quando la predetta adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti, richiesta dal primo comma del medesimo art. 182 bis ai fini della conclusione degli accordi.

Di recente è nuovamente intervenuto il legislatore sul tema del cram down fiscale e previdenziale. In particolare, il Decreto Legge n. 118

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglealebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

del 24 agosto 2021 ha previsto, all'art. 20, comma 1, lett. a), che le parole "*il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto*" siano sostituite con "*il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione*". Tale intervento legislativo pare che abbia posto fine all'accesso dibattito circa l'applicazione del nuovo istituto soltanto in caso di mancanza di voto ovvero anche in caso di diniego espresso da parte del creditore pubblico, derivante dalla differente formulazione della norma prevista per il concordato preventivo ("*mancanza di voto*") rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti ("*mancanza di adesione*"). In questa direzione interpretativa, si muovono altresì le prime pronunce di merito: Tribunale di Venezia del 22 settembre 2021 e il Tribunale di Como del 1° dicembre 2021. Con decreto del 22 settembre 2021 il Tribunale di Venezia ha omologato in via "coattiva" il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentato da una società operante nel settore dei concessionari auto, applicando l'art. 180 quarto comma, l. fall., così come novellato dall'art. 20, primo comma, lett. a), del D.L. n. 118 del 24 agosto 2021. Sposando l'interpretazione estensiva, i giudici di merito infatti hanno ritenuto che ci fosse sostanziale continuità tra il testo dell'art. 180, comma 4, prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 118/2021 e, pertanto, la "mancanza di voto" da parte degli enti pubblici risulta comprensiva sia dell'ipotesi di silenzio da parte degli stessi sia dell'ipotesi di espresso voto contrario, costituendo questa l'unica circostanza nella quale il tribunale è chiamato ad una valutazione di convenienza della proposta per i creditori, tendenzialmente riservata al voto di questi ultimi.

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

Con decreto depositato in cancelleria il 1° dicembre 2021, il Tribunale di Como, sterilizzando il voto negativo dell'Agencia delle entrate anche in virtù delle modifiche e della *ratio legis* della novella del D.L. 118/2021, omologa il concordato preventivo di una storica società operante nella produzione e commercializzazione del famoso vetro “soffiato” veneziano.

Non vi è dubbio, quindi, che anche nell'odierna proposta di accordo con i creditori essa sia migliorativa, non solo per l'erario e per gli enti previdenziali, per tutti i creditori e pertanto, in caso di espresso dissenso, essa meriti di essere omologata.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Ai sensi dell'art. 12 co 3-bis della legge 3/2012 l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

16) Valutazione del merito creditizio nella fase genetica dei rapporti

L'art. 12 co 3-bis.2 prevede che “L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”.

Riscontrata tale grave violazione, l'Occ ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 co 3-ter della legge 3/2012 relazionerà al G.D. nella relazione particolareggiata.

A carico dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono previste delle preclusioni processuali per cui ad essi è inibito presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenzienti, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Ai sensi dell'art. 12 co 3-ter, in caso necessitino integrazioni alla proposta si chiede al G.D. di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Ex art. 12 co 3-*quater* dal deposito della proposta di accordo si intendono sospesi, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, non essendo i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. **In merito ai crediti prededucibili** l'attuale art. 8 l. 3/2012 prevede una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca, durante il quale vengono pagati in prededuzione gli organi della procedura. Si tratta di crediti sorti in funzione della procedura concorsuale. La sentenza n. 18922/14 della sesta sez. civile della Corte suprema di Cassazione del 24.6.2014

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebegno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

depositata il 9 settembre 2014 ha riconosciuto come credito prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. il compenso spettante al professionista che ha assistito il debitore nella presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, quindi applicabile per analogia anche alla procedura de qua.

In merito alla durata dell'accordo proposto

In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, quindi della individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento è opportuno svolgere una ponderata valutazione della fattispecie in esame. In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo, da una parte, e della effettività della tutela giurisdizionale, dall'altra, bilanciamento che verrebbe vanificato dalla individuazione di un parametro temporale fisso in base al quale vagliare l'ammissibilità della procedura. Occorre invece tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del sovraindebitato, riconoscendo per lui una seconda "chance". Nel caso di specie, dunque, il Giudice delegato è chiamato a valutare la proposta tenendo conto in particolare, sia della compatibilità della dilazione, dopo i cinque mesi di moratoria per il pagamento dei compensi degli organi della

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioluigibenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

procedura, accordando ai creditori una somma presumibilmente maggiore di quella ottenibile tramite la vendita dei beni del debitore (considerato il valore dello stesso e il suo prevedibile ribasso d'asta o di vendita competitiva). Come noto, infatti, la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio e l'esdebitazione del debitore incapiente) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono solamente contestare la convenienza del piano, contestazione che tuttavia non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano qualora lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Alcune corti di merito hanno individuato tale limite implicito in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, vale a dire quello di 5-7 anni. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la procedura fallimentare, affinché rispetti i dettami dell'art. 2, comma 2, L. 89/2001 (c.d. legge Pinto) e i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non possa superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

complessità (Cass., 28 maggio 2012, n. 8468 e Cass., 12 ottobre 2017, n. 23982). Inoltre, con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, le Sezioni unite, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano. Si registrano pronunce di alcuni tribunali che hanno omologato piani del consumatore della durata ben superiore al limite dei 5-7 anni adottato dalle corti sopracitate. Tra i tribunali che hanno aderito a questo indirizzo meno restrittivo, alcuni non hanno neppure affrontato il problema del limite temporale che debba rispettare il piano (Tribunale di Napoli, decr. 28 ottobre 2015, e decreto del 23 luglio 2019 RG 1866/2018, Tribunale di Catania, decreti 28 gennaio 2016 e 27 febbraio 2017, che hanno omologato piani rispettivamente di 18, 22, 20 e 30 anni). Altri, invece, hanno adottato quale limite quello dei 6-10 anni, corrispondenti alle 72 ovvero 120 rate mensili in cui sono dilazionabili i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 19 D.p.r. 602/1973, ovvero quello dell'aspettativa di vita del debitore, calcolata in base alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6). (Così Tribunale di Napoli, decr. 18 febbraio 2017, Tribunale di Catania decreti del 27 aprile 2016, 17 maggio 2016, 24 maggio 2016, 12 luglio 2016 e 15 settembre 2016; v. Conigliaro, *Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni e prima casa salva*, in *ecnews.it*, 7 novembre 2016). In merito alla odierna procedura si chiede che l'ill.mo Giudicante vagli l'ammissibilità della proposta senza una rigida verifica del rispetto da parte della stessa di un dato limite di

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglealebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

durata massima, valutando, in base alle peculiarità del caso concreto, che la proposta di accordo costituisca, tanto per il debitore quanto per i creditori, la soluzione migliore rispetto alle procedure alternative, quali la liquidazione *ex art. 14 ter* L. 3/2012. Nel caso di specie, infatti, non è da escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati con un accordo che prevede una dilazione di 7,5 anni, piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, tenendo conto che la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati, mentre il patrimonio del debitore, aggredito tramite esecuzione forzata o mediante vendita competitiva, non è in grado di soddisfare integralmente in misura maggiormente favorevole le ragioni dei creditori prelatori e chirografari, in quanto costituito dall'abitazione del proponente e da un terreno di valore irrilevante nonché dalle quote societarie, il cui valore realizzabile è presumibilmente inferiore all'ammontare della proposta di pagamento, per cui i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti solo parzialmente e tutti i creditori chirografari non sarebbero per nulla soddisfatti. Se pertanto la *ratio* dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nel caso de quo è senz'altro opportuno derogare a tale limite, concedendo l'omologa alla proposta di accordo con i creditori, anche se di durata di 7,5 anni, termine, peraltro previsto inferiore a quello previsto per le transazioni fiscali. Tale soluzione trova conforto anche in adesione al principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della c.d. *second chance*, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglealebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. L’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa la durata ultraquinquennale delle stesse, rischia di minare l’effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda *chance*. Non va dimenticato poi che la L. 3/2012 non è stata introdotta soltanto sulla spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all’interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell’usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”). Si chiede, pertanto, che l’ill.mo Giudicante, nell’operare il bilanciamento tra i contrapposti interessi della ragionevole durata del processo, da una parte, e dell’effettività della tutela giurisdizionale, dall’altra, tenga conto delle finalità sociali e dei principi ispiratori della procedura in esame. (cfr. Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – *Gindice* A. Petronzi). **Inoltre il proponente,**

sin d'ora esprime formale rinuncia all'impugnazione ai sensi della L. 89/2001 per la durata del piano (ultraquinquennale).

17) Conclusioni

Sulla base di quanto in premessa e della documentazione allegata alla presente proposta e delle informazioni in essa esplicitate Voglia il Gestore della Crisi accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura nonché la fattibilità economico finanziaria della proposta di accordo con i creditori verificando in particolare che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni, come per legge. L'accordo con i creditori sarà presentato in uno con il ricorso a cura dell'Avv. Luigi Benigno con l'attivazione delle misure protettive previste dalla normativa. L'importo proposto dal proponente, è certamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, la procedura di liquidazione del patrimonio genererebbe delle spese ulteriori che, in caso di vendita, andrebbero dedotte dal prezzo di realizzo. La Proposta di Accordo per come formulata, dilazionata in un periodo complessivo di 90 mesi (anni 7,5) garantirebbe al proponente ed alla sua famiglia il minimo vitale e, in caso contrario, non soltanto non sarebbe possibile rimborsare i debiti in una percentuale migliorativa rispetto alla proposta di accordo ma il proponente non riuscirebbe neanche a soddisfare le primarie esigenze di sopravvivenza a causa della mancanza di ulteriori risorse finanziarie e dell'ulteriore onere a suo carico derivante dal canone di locazione di un immobile da destinare a residenza della famiglia.

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Il Proponente, assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno,

Chiede

che con il deposito della Proposta di Accordo il Gestore incaricato proceda, come per legge, alle verifiche di competenza indi consentire di presentare il ricorso per il deposito congiunto presso il Tribunale di Roma, potendo attivare ex officio le misure protettive con la sospensione di eventuali procedimenti esecutivi che dovessero essere intrapresi nelle more della convocazione dei creditori, nonché al fine di inibire l'avvio di procedure esecutive mobiliari e immobiliari. L'accordo in esame è una convenzione tra debitore proponente ed i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza l'intervento decisivo dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad omologarlo. Si tratta, dunque, di un atto complesso a formazione progressiva che necessita, ai fini dell'efficacia, del giudizio positivo del Tribunale. Trattasi, quindi, di un contratto vero e proprio anche se contestualizzato in una procedura in cui l'omologa si configurerebbe come mera condizione di efficacia. Il Tribunale, quindi, diviene garante della legalità del procedimento ma i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore ed anche il controllo del Giudice Delegato assumerebbe natura formale e non dovrebbe incidere direttamente sul Piano di Rateazione. Particolare rilievo, invece, acquista la valutazione dell'Organismo di Composizione della Crisi sulla fattibilità del piano:

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studiogalebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

- per quanto al punto precedente ne consegue che, se i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi al voto aderisce alla proposta, anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, in assenza di contestazioni promosse dai creditori o da altri interessati, il Giudice Delegato deve omologare l'accordo disponendone l'immediata pubblicazione; quanto detto senza porre, preventivamente, alcun limite temporale;
- nel caso che ci riguarda, infine, la previsione di un piano di rimborso di 7,5 anni (90 mesi) è stata determinata dalla necessità di garantire al debitore ed ai familiari conviventi il minimo vitale;

Una proposta di Accordo modificata accorciando i tempi di rimborso sarebbe difficilmente fattibile e sostenibile. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, si richiede che il Gestore della Crisi nominato confermi i giudizi di fattibilità e di sostenibilità della Proposta di Accordo contenuti nella relazione particolareggiata la cui redazione è ad egli demandata, dandone notizia per il deposito del ricorso, rimanendo a sua disposizione per qualsiasi informazione o integrazione documentale.

Aversa/Roma 20/01/2021 – 25/05/2022

In fede

Onofrio Russo



Avv. Luigi Benigno



Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –
AVERSA (CE)
Tel. 081/8111557 – 334/3730846
Email: avvluigibenigno@gmail.com
www.studioglealebenigno.it

**Prof. Avvocato
Luigi Benigno**
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

STUDIO LEGALE

Avv. Luigi Benigno
Avv. Ernesto Palumbo
Avv. Ilaria Romano

Allegati:

1. Copia documento identità e codice fiscale
2. Allegato Certificato storico di residenza
3. Certificato di matrimonio
4. Visura Camera di Commercio di Roma del 18/12/2021
5. Mandato
6. Certificato di residenza
7. Elenco creditori
8. Inventario beni
9. Atti di disposizione
10. Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni
11. Elenco spese mensili
12. Certificato di stato di famiglia
13. Preventivo Occ
14. Preventivo Avv. Luigi Benigno
15. Calcolo tabelle OMI
16. Istanza autotutela
17. Riscontri all'istanza di autotutela
18. Atto di provenienza
19. Visura catastale
20. Ispezione ipotecaria
21. Visura PRA
22. Estratto conto
23. Dichiarazione dei redditi dal 2008 al 2020
24. Avviso di accertamento anno 2012
25. Avviso di accertamento anno 2013
26. Avviso di accertamento anno 2014
27. Occasional Papers di Banca d'Italia
28. Estratto conto ultimi 5 anni
29. Autocertificazione atti in frode
30. Elenco creditori
31. Elenco spese
32. Inventario beni
33. Copia avvisi di accertamento snc
34. Visura camerale SE.T.T.I. Snc
35. Estratto conto ultimi cinque anni
36. Contratto di lavoro Russo Silvia
37. Busta paga febbraio 2022 Russo Silvia
38. Circolarizzazione crediti A.E.R. del 22/04/2022
39. Circolarizzazione crediti INPS 5 maggio 2022
40. Circolarizzazione A.E. 19 maggio 2022

Studio legale: Via A. Diaz n. 112 – 81031 – Aversa (CE)
Tel. 081/8111557 | pec : avvocatoluigibenigno@legalmail.it